



# MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/2001

**SEZIONE I: PARTE GENERALE**

**SEZIONE II: ORGANISMO DI VIGILANZA**

**SEZIONE III: SISTEMA DISCIPLINARE**

ED	REV	Data	Natura della modifica
1	1	10/12/2024	Aggiornamento generale

Verificato e approvato dall'Amministratore Unico:

Paolo Tabacchi

Timbro e Firma: \_\_\_\_\_



CADORE ASFALTI Srl  
a Socio Unico  
Zona Artigianale Loc. Ansoghe  
32010 PERAROLO DI CADORE, BL

---

---

## SOMMARIO

---

---

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>4</b>
<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>4</b>
1. PRESENTAZIONE DEL MODELLO.....	4
2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA .....	4
3. AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	6
4. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE.....	7
5. APPARATO SANZIONATORIO - GENERALITÀ.....	14
6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ.....	15
7. ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI TIPICI.....	18
8. FINALITÀ PERSEGUITE CON L’ADOZIONE DEL MODELLO.....	18
9. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO .....	19
10. ADOZIONE DEL MODELLO .....	20
11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	20
12. FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	20
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>21</b>
<b>L’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>21</b>
1. NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21
2. REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3. OBBLIGHI DELL’ AMMINISTRATORE UNICO NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	22
4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	22
5. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	22
6. FLUSSI INFORMATIVI “DA” E “VERSO” L’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
<b>SEZIONE III</b> .....	<b>25</b>
<b>SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....	<b>25</b>
1. PRINCIPI GENERALI.....	25
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	25

3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO .....	26
3.1 - <i>AMBITO APPLICATIVO</i> .....	26
3.2 - <i>LE VIOLAZIONI</i> .....	26
3.3 - <i>LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</i> .....	26
3.4 - <i>LE SANZIONI PER I CONSULENTI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO</i> .....	27
3.5 - <i>SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO</i> .....	28
3.6 - <i>MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI</i> .....	29
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	30
ELENCO REATI PRESUPPOSTO .....	31

## SEZIONE I

### PARTE GENERALE

---

#### 1. PRESENTAZIONE DEL MODELLO

---

Il presente Modello è approvato con verbale dell'Amministratore Unico. Contestualmente all'approvazione del Modello viene incaricato l'Organismo di Vigilanza in attuazione a quanto previsto dal decreto D.Lgs. 231/01.

Il modello di organizzazione e gestione e controllo atto alla prevenzione dei reati si compone delle seguenti parti:

- Sezione I: Parte generale descrittiva contenente le finalità, la struttura e i requisiti del D.Lgs. 231/01
- Sezione II: L'istituzione e l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Sezione III: Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Sezione IV: Il Codice Etico Aziendale
- Sezione V: Analisi dei rischi reati-presupposto ex D.Lgs. 231/01
- Sezione VI: Parte speciale, che descrive l'insieme dei protocolli interni e la struttura documentale per il controllo dei rischi di commissione di reato.

Le Sezioni IV, V e VI non sono contenute nel presente documento ma costituiscono parte integrante del Modello.

Cadore Asfalti S.r.l. presenta una struttura organizzativa semplice, a dimensione familiare, con ruoli e responsabilità definite e ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione commisurato alla propria dimensione. Il presente modello di organizzazione viene adottato al fine di garantire l'impresa e dimostrare ai terzi di avere istituito attuato e verificato un Sistema di prevenzione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01.

In generale il modello rappresenta in senso più esteso un "Sistema di Gestione del Rischio" al fine di prevenire gli eventi dannosi, siano essi la commissione di reato o l'infortunio sul lavoro, tali da non poter essere aggirati se non "fraudolentemente".

#### 2. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

---

Cadore Asfalti S.r.l. nasce nel 1987, su iniziativa dei fratelli Roberto e Giorgio Olivotto, inizialmente come azienda dedita alla realizzazione di lavori prettamente stradali, operante principalmente nell'area del Bellunese e nella limitrofa Val Badia, in provincia di Bolzano.

Nel corso degli anni, lo spirito di iniziativa insito nel carattere dei due soci fondatori dell'Azienda, assieme alla sempre maggiore esperienza maturata, ha portato la Cadore Asfalti

S.r.l. ad operare, con la quasi totale predilezione nel settore delle opere pubbliche, ampliando notevolmente sia l'ambito delle attività nel mercato delle costruzioni, che il raggio di azione geografico, raggiungendo un grado di operatività che le consente di poter intervenire, senza difficoltà alcuna, in tutto il territorio nazionale. Oltre a svolgere la propria attività nel campo delle costruzioni stradali e civili, Cadore Asfalti S.r.l. si occupa anche di opere di difesa e sistemazione idraulica, del consolidamento e della manutenzione di opere stradali e ferroviarie, anche nel sottosuolo, della realizzazione di opere di difesa di versanti e di ingegneria naturalistica, della realizzazione di barriere stradali di sicurezza e antirumore. La struttura operativa si trova a Perarolo di Cadore, in Provincia di Belluno, alle porte del Cadore; in essa si trovano gli uffici, centro nodale dell'intera attività, il deposito dei materiali, l'officina, gestita in autonomia da meccanici specializzati, e tutte le attrezzature ed i mezzi in dotazione. Nei pressi della località Cima Gogna, in comune di Auronzo di Cadore, la Cadore Asfalti S.r.l. dispone di un'ampia area di deposito di inerti, materiali ecc. Dal 2002 Cadore Asfalti S.r.l., in comproprietà con un'altra azienda, ha dato vita in località Rivalgo (BL), anch'esso ridosso del Cadore, ad un impianto per il confezionamento di conglomerati bituminosi di ultima generazione, in grado di soddisfare le esigenze, oltre che delle due aziende proprietarie, anche quelle derivanti da terzi. Nel corso degli ultimi anni, periodo caratterizzato da una profonda crisi economica mondiale che ha messo in seria difficoltà anche il comparto delle costruzioni in generale, Cadore Asfalti S.r.l. è riuscita comunque a dare continuità alla sua attività nonostante abbia dovuto necessariamente dare corso ad un importante riassetto societario nel corso del 2013, dovuto anche alla prematura scomparsa di un socio fondatore dell'azienda. La nuova riorganizzazione ha permesso di proseguire l'attività con un trend positivo in costante ascesa, raggiungendo nel 2015 un fatturato di 9 milioni di euro.

Importanti nuove iniziative intraprese nell'anno 2017, in virtù dei continui investimenti che Cadore Asfalti S.r.l. sta portando avanti, sono l'apertura a Cortina d'Ampezzo di un nuovo ufficio operativo e la costituzione di una nuova azienda partecipata denominata Val Badia Asfalti S.r.l., con sede operativa a San Vigilio di Marebbe. Cadore Asfalti S.r.l. fa inoltre parte, in maniera rilevante, del Consorzio Stabile Grandi Lavori S.C.A.R.L.

#### Dati aziendali

- Ragione sociale: CADORE ASFALTI S.r.l.
- Sede operativa: località Ansogne – zona Artigianale snc  
32010 Perarolo Di Cadore (BL)
- P.IVA e C.F. 00686360256
- Tel 0435 519911
- Fax 0435 519951
- e-mail info@cadoreasfalti.com
- sito web www.cadoreasfalti.com

### 3. AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (in seguito denominati Enti) per reati elencati come illeciti e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo (art.5 comma 1 lett.a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; la responsabilità è accertata nel corso del processo penale (all'interno del quale l'Ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni afflittive.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi *"nel suo interesse o a suo vantaggio"* (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione*.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'azienda (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto.

Il decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile *"dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*, aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"* (art.7). Pertanto, la colpa di organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come onere della prova a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6). In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà essere l'Ente a dimostrare (*l'ente non risponde se prova che ...*) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

#### **4. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Nella formulazione iniziale il Decreto (artt. 24-25) prevedeva quali reati "presupposto" della responsabilità dell'Ente le seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Successivamente il novero dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato.

**La legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha integrato, con l'art. 25-bis, le fattispecie dei reati previsti dal decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

**L'art. 3 del d. lgs. 11 aprile 2002**, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

**L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7** (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

**La legge 11 agosto 2003 n. 228**, in vigore dal 7 settembre 2003, ha inserito nel d. lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 *quinquies* con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (Abusi di mercato), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (artt. 184 e 185).

**La legge 9 gennaio 2006, n. 7**, ha introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

**La legge 16 marzo 2006, n. 146** ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei reati-"presupposto" sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della "transnazionalità", come definito dall'art.3, aventi ad oggetto la commissione dei

seguenti reati: gli artt. 416 (*Associazione per delinquere*), 416 *bis* (*Associazione di tipo mafioso*), 377 *bis* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), 378 (*Favoreggiamento personale*) del codice penale; l'art. 291 *quater* del DPR 23.1.1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), all'art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Diposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

**La legge 3 agosto 2007, n. 123** ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente **dall'art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81**) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art.589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

**Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231** ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 *bis* c.p.(Riciclaggio);
- 648 *ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

**La legge 18 marzo 2008, n. 48** ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* del codice penale:

- art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);

- art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- art. 489 (Uso di atto falso);
- art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).
- Infine, la medesima legge ha esteso la responsabilità dell'ente anche ad alcune ipotesi di reati informatici contenuti nel codice penale. In particolare:
- art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617 quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica);

**La legge 15 luglio 2009 n. 94** ha inserito l'articolo 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata), prevedendo la sanzione da trecento a mille quote e la sanzione interdittiva.

**La legge 23 luglio 2009, n. 99** ha inserito l'articolo 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto di autore) che prevede l'applicazione di sanzione pecuniaria e interdittiva nel caso di commissione dei delitti di cui agli art. 171, 171bis, 171ter, 171septies e 171octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

**La legge 3 agosto 2009, n. 116** ha introdotto l'articolo 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121** ha introdotto l'articolo 25 *undecies* (reati ambientali: distruzione di specie animali o vegetali protette, deterioramento di habitat protetti, tratta di specie in estinzione, scarico acque reflue, rifiuti, inquinamento di suolo, sottosuolo, acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive dell'ozono, inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque).

**Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109** ha introdotto l'articolo 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) prevedendo che l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): in numero superiore a tre, minori in età non lavorativa, esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

**Legge 15/12/2014, n. 186** ha introdotto tra i reati presupposto, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015); il rischio di commissione di questo reato è potenzialmente esistente nel processo di "Gestione delle risorse finanziarie" per quanto riguarda la mancata verifica su operazioni che potrebbero essere volte ad occultare la provenienza illecita del denaro (es. incassi anomali di assegni).

**Legge 22/05/2015 n.68** ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

**Nel 2015** sono stati inoltre parzialmente modificati i reati societari: vi è stato l'inserimento della fattispecie di lieve entità delle false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 bis c.c., per cui i processi a rischio sono gli stessi valutati per la fattispecie di false comunicazioni sociali di

cui all'art. 2621 c.c.; inoltre, vi è stata la modifica della fattispecie di false comunicazioni sociali, che riguarda una redistribuzione delle condotte in due fattispecie (l'una riguardante le sole comunicazioni sociali delle Società quotate, l'altra le altre Società) e che impone una modifica della Mappatura con riferimento agli articoli del Codice Civile.

**Nel 2016** è stato inserito, nell'art. 25 quinquies fra le condotte di reati contro la libertà personale, il delitto di Caporalato disciplinato dall'art. 603 bis c.p., in cui il rischio riguarda i casi di mancata verifica, nel processo di gestione del personale, della corretta gestione di orari di lavoro, permessi, correttezza delle somme nelle retribuzioni e sicurezza sul lavoro.

**Nel 2017** sono state inserite, nell'art. 25 duodecies, le fattispecie di cui al D.Lgs. 286/98 che si realizzano in relazione al favoreggiamento delle immigrazioni clandestine, attraverso ad es. il "favoreggiamento" della permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato. Sul punto merita anche una valutazione l'eventuale affidamento di attività in appalto o a lavoratori somministrati. Nel 2017 è stata inoltre novellata la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed è stata introdotta la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) inseriti all'art. 25 ter, il cui rischio è potenzialmente esistente in tutti quei processi che riguardano i rapporti delle funzioni aziendali con terzi, in relazione a offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità nei processi di acquisto o ad es. di selezione di personale.

**Legge 30/11/17, n. 179** recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", con l'intento di riformare la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato.

Gli ultimi reati inseriti tra i reati presupposto sono:

**Legge 20/11/17, n. 167** - Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

**Legge 03/05/2019, n. 39** - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

**Legge 19/12/19, n. 157** - Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).

**Il d.lgs. 14/07/2020, n. 75** - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha esteso il novero dei reati presupposto a:

- frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001);
- peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (art. 25 d.lgs. 231/01);

- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01), ovvero dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;
- contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

**D.lgs. 08/11/2021, n. 184** - Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

**D.lgs. 08/11/2021, n. 195** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

**Legge 09/03/22, n. 22** - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevicies D.Lgs. n. 231/2001)

**Legge 09/10/23, n. 137** - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 e art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)

---

## 5. APPARATO SANZIONATORIO - GENERALITÀ

---

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono, infatti:

- 1) sanzioni pecuniarie,
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

*La sanzione pecuniaria* – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'Ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge.

*Le sanzioni interdittive* consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale; la sanzione pecuniaria assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

- a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative.
- b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'Ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'Ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

## **6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ**

---

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel decreto (art.6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che *"nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*, specificandosi che, *"in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *"il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative"*

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività" e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da ultimo, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente ex art. 25 septies (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*) del d. lgs. 231 del 2001 che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

---

## 7. ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI TIPICI

---

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo di vigilanza (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, Cadore Asfalti S.r.l. ha ritenuto di assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli il compito di vigilare sull'osservanza del Modello sia da parte del personale che riveste posizioni apicali sia da parte dei sottoposti. I poteri di iniziativa e di controllo attribuiti all'Organismo sono da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e sottoposti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi è, pertanto, alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

---

## 8. FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

---

Cadore Asfalti S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative della compagine sociale e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; ha ritenuto, quindi, coerente con la propria strategia aziendale dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale conforme ai principi sanciti nel decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto. In particolare, l'adozione del modello si propone come obiettivi:

- di dimostrare in termini reali e operativi che qualunque forma di comportamento illecito è bandita da Cadore Asfalti S.r.l. in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l'azienda si ispira;
- di diffondere in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cadore Asfalti S.r.l. la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istruzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo;

- di consentire all'azienda, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

A tal fine, Cadore Asfalti S.r.l. ha effettuato una analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, Cadore Asfalti S.r.l. ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", Cadore Asfalti S.r.l. ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001, integrato dalle normative citate al punto 2 della sezione I del presente Modello;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi (finora soprattutto in sede cautelare) circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- c) delle indicazioni contenute nelle linee guida Confidustria aggiornate a marzo 2014.

## 9. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

Cadore Asfalti S.r.l., ai fini di quanto previsto dal Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi della documentazione in vigore in azienda e definizione delle eventuali modifiche o integrazioni per una più efficace attività di prevenzione dei reati;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

---

## 10. ADOZIONE DEL MODELLO

---

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'Organo Dirigente, l'Amministratore Unico di Cadore Asfalti S.r.l., approva formalmente la presente revisione e aggiornamento del Modello.

Copia del Modello è depositata presso la sede della società a Perarolo di Cadore, in località Ansogne – zona Artigianale snc.

Considerato che il presente modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente (art. 6, 1° comma, lett. a del decreto), le successive modifiche e/o integrazioni sono demandate alla competenza dell'Amministratore Unico.

---

## 11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO

---

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, attraverso diffusione durante gli incontri periodici di formazione con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori di Cadore Asfalti S.r.l. e per i collaboratori esterni e fornitori.

---

## 12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

---

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita direttamente dal Datore di lavoro, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà organizzata come previsto per la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

## SEZIONE II

### L'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

#### 1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

E' istituito presso Cadore Asfalti S.r.l. l'Organismo di vigilanza indicato nel presente modello come "Odv", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza è monocratico e scelto tra soggetti particolarmente qualificati in modo da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità previsti dal Decreto.

L'Odv è nominato dall'Amministratore Unico e dura in carica 3 anni, salvo rinnovo dell'incarico che può essere revocato solo per giusta causa; l'Odv può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita da Cadore Asfalti S.r.l. una consulenza per le specifiche problematiche.

#### 2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

L'Assemblea dei Soci di Cadore Asfalti S.r.l. ha accertato che il componente dell'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei requisiti previsti e non si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità espressamente previste dal Decreto.

Il membro dell'Odv decade oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive. La delibera relativa alle decadenze è adottata dall'Assemblea dei Soci, che provvede alle necessarie sostituzioni, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo.

### 3. OBBLIGHI DELL' AMMINISTRATORE UNICO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

L'Amministratore Unico garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività di Cadore Asfalti S.r.l. a *rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'Amministratore Unico deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministratore Unico deve mettere a disposizione dell'Odv i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per Cadore Asfalti S.r.l., ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

### 4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

L'Odv si riunisce con l'Amministratore Unico e i Soci di Cadore Asfalti S.r.l. almeno due volte l'anno con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso attraverso posta elettronica alla segreteria dell'Amministrazione.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutte le Funzioni coinvolte. I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nell'archivio dedicato all'attività dell'Organismo di Vigilanza.

### 5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;

- promuovere l'attività di aggiornamento del modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi in Cadore Asfalti S.r.l., interpellando individualmente, nei casi in cui lo ritiene necessario, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente sezione, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI "DA" E "VERSO" L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv anche attraverso l'utilizzazione della casella postale informatica **odv@cadoreasfalti.com**, oppure a **fca@cadoreasfalti.com**, ovvero anche in forma cartacea anonima, al seguente indirizzo:

*Organismo di Vigilanza di Cadore Asfalti S.r.l.*

località Ansogne – zona Artigianale snc

32010 Perarolo di Cadore (BL)

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Decreto Whistleblowing") di *"attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, prevede l'istituzione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; in applicazione di tale norma, Cadore Asfalti S.r.l. indica come canale alternativo il sistema attraverso il portale web.

In particolare il Decreto Whistleblowing prevede:

a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

b) sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l'Amministratore Unico, affinché adotti le misure conseguenti.

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l'Organismo di Vigilanza provvede, nelle forme previste alla Sezione III, paragrafo 3, alle necessarie comunicazioni.

L'Amministratore Unico e l'Assemblea dei soci, nell'ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

## SEZIONE III

### SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

---

---

#### 1. PRINCIPI GENERALI

---

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto. Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai CCNL di categoria.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

#### 2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

---

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;

d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

---

### 3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO

---

---

#### 3.1 - AMBITO APPLICATIVO

---

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, nonché i consulenti non dipendenti a rapporto libero-professionale strutturati in organico.

---

#### 3.2 - LE VIOLAZIONI

---

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

---

#### 3.3 - LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

---

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

#### Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

### Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

### Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

### Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

### Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministratore Unico, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

---

## 3.4 - LE SANZIONI PER I CONSULENTI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO

---

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- d) sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);

e) risoluzione del rapporto contrattuale.

#### Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

#### Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

#### Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

#### Sospensione dal lavoro e dal compenso

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

#### Risoluzione del rapporto contrattuale

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministratore Unico. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

---

### **3.5 - SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO**

---

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (Sezione V, paragrafo 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

#### Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

#### Sospensione temporanea degli emolumenti

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

#### Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del D.Lgs. n. 231, comporta la revoca della delega o della carica di Amministratore Unico.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del D.Lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica di Amministratore Unico.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'Odv, dall'Assemblea dei soci, secondo le norme statutarie.

---

### 3.6 - MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

---

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte di Cadore Asfalti S.r.l. del risarcimento dei danni subiti.

---

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

---

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Modello:

- “Modello 231” - Analisi dei rischi reati-presupposto ex D.Lgs. 231/01
- “Modello 231” - Codice Etico
- “Modello 231” - Parte Speciale
- Organigramma Aziendale

Altri documenti di riferimento per la predisposizione del Modello:

- Statuto e atto costitutivo
- Visura CCIAA
- Verbali assemblee dei soci
- Deleghe e procure esistenti
- CCNL applicabili
- Autorizzazioni ambientali (Albo gestori ambientali - trasporto conto proprio)
- DVR

---

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO**

---

Elenco aggiornato alla Legge 19/12/2019, n. 157

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo modificato dalla L. 161/2017)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016)
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)
7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017)
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF - articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014)
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023)
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021)
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009)
19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017)
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)
22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)
23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019)
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024)
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001- Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024)
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001 - Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) - Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)
29. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).